

## DIRETTIVE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO: DIRITTI E IDEOLOGIE

Milena Pini

Avvocato, Foro di Milano

*Dedichiamo questo numero della Rivista al dibattito in corso su dichiarazioni anticipate di trattamento e consenso informato, inviolabilità della libertà personale e diritto della persona all'autodeterminazione, rapporto tra diritti della persona e ideologie, tra laicità propria di uno Stato democratico e principi cui si ispirano le religioni.*

*Avevamo già affrontato questo tema nella Rivista dell'AIAF n. 3/2002, approfondendo la legge 12/2001 – approvata nel corso della XIII Legislatura, ministro della Sanità Umberto Veronesi – con la quale sono state introdotte nel nostro Paese le norme sulla liberalizzazione della terapia del dolore, che consentono ai malati terminali di ottenere più facilmente dal medico curante antidolorifici a base di morfina.*

*Nell'editoriale di quel numero Nicoletta Morandi, mettendo in luce che quella legge costituiva un significativo riconoscimento del diritto del malato a sottrarsi al dolore e alla sofferenza, evidenziava anche le difficoltà e le lacerazioni che nel nostro Paese comporta il dibattito sull'interpretazione del concetto di "vita", intesa da alcuni solo come "biologica" e da altri soprattutto, o solo, "relazionale", "tra una visione biologica e sacrale della vita, da un lato, ed un'istanza di umanizzazione della morte e di attenzione alla qualità della vita, dall'altro, che investe la natura della stessa funzione medica".*

*Le riflessioni che abbiamo riportato in quel numero della Rivista AIAF del 2002 (dove per la prima volta parlavamo anche del caso di Eluana Englaro) sono ancora oggi attuali e, a distanza di sette anni, è ancora lacerante nel nostro Paese il dibattito sulla portata e sulla rilevanza dei principi di autonomia e autodeterminazione della persona rispetto alla propria vita, anche con riferimento ai principi che sovrintendono la professione medica.*

*Un dibattito che oggi sembra però impregnato di una maggiore invadenza partitica e religiosa, piuttosto che della reale espressione di pensiero della società civile, considerate le posizioni più garantiste, rispetto al testo legislativo in discussione, sul pieno diritto della persona di esprimere le proprie direttive anticipate di cura in relazione ad un futuro stato di incapacità, fatti salvi i limiti sanciti dal codice penale, che sono emerse da parti consistenti della cittadinanza, da ambienti professionali (avvocati, docenti universitari, medici e notai) e culturali.*

*Il testo approvato dal Senato il 26 marzo 2009 con il titolo "Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento" e trasmesso alla Camera dei deputati il 1 aprile, attualmente assegnato alla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari sociali) in sede referente, ha suscitato molte critiche, in particolare riferite alla norma che vieta l'interruzione di idratazione e alimentazione della persona, alla forma che deve assumere la dichiarazione di manifestazione di volontà della persona, alla reale efficacia della dichiarazione anticipata di trattamento, poiché l'art. 6 del disegno di legge approvato dal Senato trasforma la vincolatività della dichiarazione espressa dalla persona malata in libero riferimento per il medico.*

*Le questioni in discussione sotto il profilo giuridico – costituzionale, civile e penale – sono molteplici, e la pubblicazione di interventi e documenti di Autorevoli Giuristi su questo numero della Rivista AIAF vuole essere un contributo alla riflessione su temi che spesso ci vedono impegnati professionalmente in prima persona, nello svolgimento dell'incarico giudiziario di tutore e amministratore di sostegno.*